

**OGGETTO:** Lavori di Costruzione linea elettrica interrata in bassa tensione, avente valore nominale di 0,400KV, in conduttore cavo in alluminio 3x50x25C mm<sup>2</sup> per una lunghezza del tracciato di circa 0,120 Km., da linea elettrica in bassa tensione esistente, interessando la strada di accesso ai fondi privati, per alimentazione stazione mobile della ?Telecom Italia S.p.A.?, in località Villa Andreoli nel comune di Lanciano.



**SETTORE 6**

**Pianificazione, progettazione e manutenzione stradale -  
Concessioni - Espropri**

**DETERMINAZIONE N. DT - 596 del 03/07/2013**

**OGGETTO :** Lavori di Costruzione linea elettrica interrata in bassa tensione, avente valore nominale di 0,400KV, in conduttore cavo in alluminio 3x50x25C mm<sup>2</sup> per una lunghezza del tracciato di circa 0,120 Km., da linea elettrica in bassa tensione esistente, interessando la strada di accesso ai fondi privati, per alimentazione stazione mobile della ?Telecom Italia S.p.A.?, in località Villa Andreoli nel comune di Lanciano.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE SET6**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107, comma 3, e dell'art. 192 del TU – D.Lgs n.267/2000, adotta la seguente determinazione

Premesso che

- l'art. 52 quater del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, prevede che l'accertamento della conformità urbanistica, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità per le opere inerenti le infrastrutture lineari energetiche sono effettuate nell'ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di una Conferenza di Servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni;
- l'art. 52 sexies del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni dispone che i provvedimenti di cui all'art. 52 quater relativi a infrastrutture lineari non facenti parte delle reti energetiche nazionali siano adottati dalla Regione;
- l'art. 18, primo comma, della legge regionale n. 7/2010 attribuisce alla Provincia il compito di adottare i provvedimenti relativi alla conformità urbanistica, all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio/asservimento e alla dichiarazione di pubblica utilità in materia di infrastrutture energetiche non facenti parte della rete nazionale dei gasdotti.

Acquisita dalla società ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.

- l'istanza. n. prot. DIS-05/02/2013-0175437 del 5 febbraio 2013, acquisita al protocollo provinciale il 07/02/2013, n. 5522, corredata dagli elaborati grafici e dalla relazione tecnica, con quale la Società ha chiesto, ai sensi dell'art. 52 quater del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, l'accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità per la Costruzione di

**OGGETTO:** Lavori di Costruzione linea elettrica interrata in bassa tensione, avente valore nominale di 0,400KV, in conduttore cavo in alluminio 3x50x25C mm<sup>2</sup> per una lunghezza del tracciato di circa 0,120 Km., da linea elettrica in bassa tensione esistente, interessando la strada di accesso ai fondi privati, per alimentazione stazione mobile della "Telecom Italia S.p.A.", in località Villa Andreoli nel comune di Lanciano.

linea elettrica interrata in bassa tensione, avente valore nominale di 0,400KV, in conduttore cavo in alluminio 3x50x25C mm<sup>2</sup> per una lunghezza del tracciato di circa 0,120 Km., da linea elettrica in bassa tensione esistente, interessando la strada di accesso ai fondi privati, per alimentazione stazione mobile della "Telecom Italia S.p.A.", in località Villa Andreoli nel comune di Lanciano;

Considerato che

- l'opera da realizzare interessa il territorio del comune di Lanciano, in Provincia di Chieti;
- i provvedimenti relativi alla conformità urbanistica, all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio/asservimento e alla dichiarazione di pubblica utilità in materia di infrastrutture energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali devono essere adottati nell'ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di una Conferenza di Servizi ai sensi della legge n. 241/1990.

Visto

- l'Avviso di costruzione ed esercizio della linea elettrica richiamata in oggetto pubblicato all'Albo Pretorio del comune di Lanciano dal 28/07/2011 al 12/08/2011, comunicazione dell'Ufficio messi Notificatori del comune di Lanciano, prot. 39702 del 16/08/2011;
- l'Avviso pubblicato sul B.U.R.A bollettino ufficiale della Regione Abruzzo, Ordinario n. 28 del 22/04/2011, comunicazione dell'ufficio B.U.R.A. prot. 91093 del 22/04/2011;
- la Determina Dirigenziale di autorizzazione alla costruzione della linea elettrica di che trattasi n. 1098 del 20/09/2012 pubblicato sul B.U.R.A. Ordinario n. 63 del 23/11/2012 e pubblicato all'Albo Pretorio del comune di Lanciano dal 27/11/2012 al 12/12/2012;
- l'Avviso di avvio del procedimento notificato alla ditta Casturà Miriam, residente a Lanciano in via Villa Andreoli, 152/E, prot. DIS-23/03/2011-0449130 del 23/03/2011, ricevuta dalla stessa in data 04/04/2011;
- la richiamata Determina Dirigenziale n. 1098/2012 notificata alla ditta Casturà Miriam in data 23/11/2012 prot. DIS-23/11/2012-2084122 ricevuta dalla stessa in data 07/12/2012

Viste

- le note con le quali l'Enel Distribuzione S.p.A. ha trasmesso agli Enti interessati copia del progetto relativo alla costruzione di linea elettrica interrata in bassa tensione, avente valore nominale di 0,400KV, in conduttore cavo in alluminio 3x50x25C mm<sup>2</sup> per una lunghezza del tracciato di circa 0,120 Km., da linea elettrica in bassa tensione esistente, interessando la strada di accesso ai fondi privati, per alimentazione stazione mobile della "Telecom Italia S.p.A.", in località Villa Andreoli nel comune di Lanciano;

Vista

- la nota prot. 15998 del 23/04/2013, con la quale la Provincia di Chieti, Settore 6, ha chiesto alle Amministrazioni coinvolte nella procedura di esprimere il competente parere ed ha convocato per il 23 maggio 2013 la Conferenza di Servizi per l'esame del progetto in oggetto.

Dato atto che le Amministrazioni di seguito elencate, non intervenute alla Conferenza di Servizi del 30/11/2011, hanno fatto pervenire i seguenti pareri:

**L'Amministrazione Comunale di Lanciano, settore Urbanistico** nella persona del Dirigente Arch. Vincenzo Di Fabio, esprime, con nota prot. 0023578 del 07/05/2013, **parere favorevole** alla realizzazione dell'opera, facendo salvi i diritti di terzi e l'acquisizione di ulteriori pareri;

**OGGETTO:** Lavori di Costruzione linea elettrica interrata in bassa tensione, avente valore nominale di 0,400KV, in conduttore cavo in alluminio 3x50x25C mm2 per una lunghezza del tracciato di circa 0,120 Km., da linea elettrica in bassa tensione esistente, interessando la strada di accesso ai fondi privati, per alimentazione stazione mobile della ?Telecom Italia S.p.A.?, in località Villa Andreoli nel comune di Lanciano.

L'Amministrazione Comunale di Lanciano, settore 3°, nella persona del Dirigente Arch. Giovan Battista Granà, **autorizza**, con nota 16405 del 31/03/2011, lo scavo indicato nelle planimetrie inoltrate dall'ENEL nel rispetto delle condizioni riportate nella nota stessa;

La Soprintendenza per i Beni Archeologici di Chieti con nota n. 3170/2011 per quanto di competenza ha espresso il proprio Nulla Osta in quanto l'area interessata non risulta gravata da vincoli archeologici;

Il Ministero dello Sviluppo Economico – Ispettorato Territoriale AM di Sulmona, nella persona del Direttore dell'Ispettorato dott.sa Patrizia Catenacci, con nota 6126 del 21/05/2013 riconferma il Nulla Osta alla costruzione degli elettrodotti interrati, già espresso con precedente nota 4511 del 06/05/2011, alle condizioni riportate nella nota stessa;

Il Corpo Forestale dello Stato di Chieti, nella persona del Comandante Provinciale Dott. Nevio Savini, con nota n. 5709 del 15/04/2011 ha fatto presente che l'area interessata dai lavori non è soggetta a vincolo idrogeologico e pertanto per quanto riguarda il predetto vincolo il caso esula dalle competenze del Ministero;

L'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente, nella persona del Dirigente dott. Lorenzo Carnesale con nota n. 3388 del 21/05/2013 riconferma il **parere favorevole**, già notificato nella precedente nota 6169 del 09/09/2011, con esclusivo riferimento all'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

Dato atto che le Amministrazioni di seguito elencate, non intervenute alla Conferenza di Servizi del 30/11/2011, non hanno fatto pervenire alcun parere:

- l'Amministrazione Comunale di Lanciano, settore Tecnico, non ha fatto pervenire nessuna comunicazione;

Considerato che

- il verbale relativo alla Conferenza di Servizi è stato notificato a tutte le Amministrazioni interessate con nota 20225 di prot. del 27/05/2013, inoltrata a mezzo Raccomandate A/R in data 27/05/2013;
- sia nella fase istruttoria che in Conferenza di Servizi le Amministrazioni interessate non hanno presentato opposizioni e le osservazioni prodotte sono recepite integralmente dall'Enel Distribuzione S.p.A.;
- nei trenta giorni successivi all'invio del verbale relativo alla suddetta Conferenza non sono pervenute osservazioni ostantive da parte delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento;
- ai sensi del comma 7 dell'art. 14 ter della legge n. 241/1990, si considera acquisito l'assenso delle Amministrazioni i cui rappresentanti non abbiano espresso la volontà dell'Amministrazione rappresentata;
- non sono pervenute osservazioni e opposizioni da parte dei proprietari dei terreni interessati dal progetto.

Ritenuto che

- sulla base di quanto fin qui riportato e delle risultanze degli atti richiamati nelle premesse, l'istruttoria è da ritenersi favorevolmente conclusa.

Visto

- il D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'art 18, comma 1, della Legge Regionale n. 7 del 3 marzo 2010;

Tenuto conto che

- l'art 18, comma 3, della Legge Regionale n. 7 del 3 marzo 2010 prevede che le funzioni amministrative in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari

**OGGETTO:** Lavori di Costruzione linea elettrica interrata in bassa tensione, avente valore nominale di 0,400KV, in conduttore cavo in alluminio 3x50x25C mm<sup>2</sup> per una lunghezza del tracciato di circa 0,120 Km., da linea elettrica in bassa tensione esistente, interessando la strada di accesso ai fondi privati, per alimentazione stazione mobile della ?Telecom Italia S.p.A.?, in località Villa Andreoli nel comune di Lanciano.

PROVINCIA DI CHIETI

energetiche che, per dimensioni o per estensione, hanno rilevanza o interesse esclusivamente comunale sono esercitate dal Comune nel cui territorio ricade l'opera;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL

## DISPONE

**Art. 1** – Su richiesta dell'Enel Distribuzione S.p.A..., con sede legale in via Ombrone, 2, Roma (Capitale Sociale: euro 2.600.000.000,00 interamente versato, codice fiscale e Registro Imprese di Roma, R.E.A n. 922436, partita IVA n. 05779711000), ed ai sensi dell'art. 52 quater del D.P.R. n. 327/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 330/2004, e dell'art.18, 1° comma, della legge regionale n. 7/2010, la dichiarazione di pubblica utilità nonché l'urgenza e l'indifferibilità, con contestuale approvazione del progetto, dei lavori di costruzione di linea elettrica interrata in bassa tensione, avente valore nominale di 0,400KV, in conduttore cavo in alluminio 3x50x25C mm<sup>2</sup> per una lunghezza del tracciato di circa 0,120 Km., da linea elettrica in bassa tensione esistente, interessando la strada di accesso ai fondi privati, per alimentazione stazione mobile della "Telecom Italia S.p.A.", in località Villa Andreoli nel comune di Lanciano;

**Art. 2** – La conformità urbanistica ed appone il vincolo preordinato all'esproprio/asservimento sugli immobili occorrenti alla realizzazione di linea elettrica interrata in bassa tensione sopra richiamata;


**Art. 3** – L'assegnazione dei termini, decorrenti dalla data del presente decreto, in mesi 12 per l'inizio dei lavori e in anni 5 per il completamento degli stessi e dei procedimenti ablativi.

**Art. 4** – Le funzioni amministrative in materia di espropriazione sono esercitate dal Comune di Lanciano;

**Art. 5** – Che l'Enel Distribuzione S.p.A., durante l'esecuzione dei lavori, è tenuta all'osservanza di tutte le prescrizioni di cui in narrativa e di tutte quelle contenute nelle autorizzazioni rilasciate dalle competenti Amministrazioni nonché al rispetto delle norme riguardanti la sicurezza, contenute nel D.M. 24/11/1984.

**Art. 6** - Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio della Provincia di Chieti.

**Art. 7** - Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito della Provincia di Chieti, all'Albo Pretorio del Comune di Lanciano nonché sul B.U.R.A. della Regione Abruzzo a cura e spese dell'Enel Distribuzione S.p.A..



Il Dirigente  
(Ing. Carlo CRISTINI)